

Oggetto: Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 889 del 11/06/2018, recante: “L.R. n. 24/2000 e ss.mm.ii. e Reg. (UE) n. 702/2014 - contributi alle Organizzazioni di produttori - approvazione regime d'aiuto

Tale atto approva i “Criteri per la concessione dei contributi alle organizzazioni di produttori previsti dall’art. 4 della L.R. n. 24/2000 e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 173/1998, in attuazione del Regolamento (UE) n. 702/2014”.

Si tratta in particolare di una **parziale revisione del precedente regime d'aiuti** (DGR 154/2015), già comunicato alla Commissione Europea e **registrato con il numero SA.41164** (2015/XA).

Siccome è trascorso ormai un triennio dalla prima applicazione della citata propria deliberazione n. 154/2015 nel corso del quale si è rilevata la necessità di rivederne in parte il suddetto regime, in un’ottica di maggiore chiarezza normativa e di una più ampia aderenza alla realtà dei settori produttivi coinvolti. Si è quindi ritenuto opportuno aggiornare i criteri per la concessione dei contributi alle organizzazioni di produttori, previsti dal nuovo testo dell’art. 4 della L.R. n. 24/2000 e dall’art. 13 del D. Lgs. n. 173/1998, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014.

Il presente regime d'aiuto potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Possono beneficiare dei contributi, secondo il presente regime d’aiuto, le OP iscritte nell’apposito elenco Regionale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 24/00.

Gli interventi sono rivolti a soci produttori agricoli con sedi operative nel territorio regionale, regolarmente iscritti all’Anagrafe delle aziende agricole, di cui al Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 “Disciplina dell’Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna”. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004.

Le suddette imprese agricole devono appartenere alla categoria delle piccole e medie imprese, secondo la definizione dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014. Non possono essere beneficiarie del contributo le imprese di grandi dimensioni.

L'importo del contributo è pari al 50% del totale delle spese ammissibili.

I costi non coperti dall’aiuto pubblico sono a carico delle organizzazioni di produttori beneficiarie, che vi provvedono con i propri fondi.

I programmi annuali di attività non possono superare, altresì, le seguenti soglie di spesa massima ammissibile:

- € 100.000 per le OP che hanno meno di 1.000 soci produttori con sede operativa in Emilia-Romagna;
- € 150.000 per le OP che hanno 1.000 o più soci produttori con sede operativa in Emilia-Romagna.

Ai fini del presente regime di aiuto, per “programma di attività” si intende l’attività di assistenza tecnico-economica prestata dalle OP ai produttori agricoli soci.

Tali attività vengono realizzate attraverso **azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione, quali corsi di formazione, seminari, coaching individuale e di gruppo, attività dimostrative, in applicazione dell’art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014.**

Le azioni formative e informative hanno ad oggetto argomenti coerenti con le finalità delle OP, elencate all’art. 152, paragrafo 1), lett. c) del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Premesso che i beneficiari, i requisiti d'accesso, i criteri di concessione, la durata del regime e le azioni ammissibili sono rimasti i medesimi del precedente regime d'aiuti (DGR 154/2015), già comunicato alla Commissione Europea e registrato con il numero SA.41164 (2015/XA), le principali modifiche e/o integrazioni consistono in:

- l'intensità dell'aiuto, ogni anno, è pari al 50% del totale delle spese ammissibili;
- le soglie di spesa massima ammissibile sono due e sono direttamente collegate al numero di soci produttori aderenti all'OP;
- è previsto l'utilizzo di una "Applicazione informatica" (per agevolare la rendicontazione delle attività di coaching individuale, il personale tecnico impiegato in campo deve registrare la propria attività attraverso un'apposita applicazione informatica messa a disposizione gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna, denominata: App Registro Visite);
- qualora le spese ritenute ammissibili a consuntivo siano inferiori di oltre il 50% rispetto a quelle approvate annualmente in sede di concessione del contributo l'esito dell'istruttoria è ritenuto negativo, fatti salvi i casi di documentata forza maggiore o di variante debitamente autorizzata.
- piccole modifiche procedurali anche in ordine alle tempistiche di presentazione dei programmi e ai massimali giornalieri rendicontabili per i costi di personale.